

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) 2022 INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA E UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
--

Le parti, richiamati

- gli artt. 40 e 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 5 del CCNL 01/04/1999;

visti

- il parere espresso, ex art. 8 del CCNL 21/05/2018, dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale num. 23 del 25/10/2022, ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 sulla base di apposita relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa sulla ipotesi di C.C.I. - Integrazione parte normativa ed utilizzo risorse decentrate anno 2022;
- l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato, data dalla Presidente con Decreto num. 176 del 27/10/2022,

sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo - Integrazione parte normativa ed utilizzo risorse decentrate anno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Livorno, 28/10/2022

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Maria Castallo – Presidente

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 com. 2 D. Lgs. 82/2005)

Per la Delegazione trattante di parte sindacale

Fto Silvia Bassani (Presidente R.S.U.) _____

Fto Mauro Scalabrini per C.G.I.L. FP _____

Fto Emanuele Pillitteri per U.I.L. FP _____

Fto Anna Maria Andreini per la C.I.S.L. FP. _____

INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA C.C.I. 2019/2022

Le parti estendono per l'anno 2022 la parte giuridica del C.C.I. 2019-2021 dell'ente sottoscritto in data 18/11/2019, incluse le successive variazioni sottoscritte con il C.C.I. 2020 e 2021.

In particolare all'art 2 comma 2 la parola "triennale" è sostituita con "quadriennale" e il termine "31/12/2021" è sostituito con il termine "31/12/2022".

PARTE ECONOMICA

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022

Richiamato l'art. 8, comma 1 del CCNL 21/05/2018 in virtù del quale i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

Premesso che:

- le parti danno atto che la costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente 2022 è stata disposta dall'Amministrazione con apposito Decreto num. 136 del 09/08/2022 a seguito della positiva certificazione delle risorse da parte del Collegio dei revisori (verbale num. 12 del 4/08/2022);
- a seguito della piattaforma presentata dalla parte sindacale e conformemente agli indirizzi dati alla delegazione trattante di parte pubblica confermati con Decreto della Presidente num. 156 del 14/09/2022, alla luce dei criteri approvati con la suddetta pre intesa e tenuto conto di quanto stabilito nel C.C.I. 2019-2021, parte normativa, le parti convengono quanto segue

Art. 1. Le parti concordano di destinare le somme di parte stabile non già utilizzate per gli istituti già definiti dal CCDI per le progressioni economiche orizzontali: € 25.000,00 circa (11,5% delle risorse stabili al netto delle risorse necessarie per gli istituti finanziati con parte stabile del fondo), da ripartire proporzionalmente tra le categorie del personale;

Art. 2 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Le parti ribadiscono i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche come convenute nella parte giuridica del C.C.I. 2019-2021.

In particolare le parti ripartiscono le somme destinate alle progressioni economiche per l'anno 2022, nel modo che segue:

- le progressioni riguardano il 50% degli aventi diritto, intesi come personale in servizio nell'ente a tempo indeterminato alla data del 01/01/2022 in possesso dei 24 mesi richiesti e senza sanzioni disciplinari rilevanti secondo quanto indicato nella parte normativa del CCI 2019-2021;
- il personale titolare di Posizione organizzativa parteciperà alla selezione separatamente rispetto al restante personale di categoria D al fine di evitare conflitto di interessi tra valutatore e valutato;
- personale avente diritto all'01/01/2022: num. 57 dipendenti; 50% degli aventi diritto: num. 28 posizioni, di cui num. 14 per posizioni non apicali, num. 11 per posizioni apicali e num. 3 per posizioni organizzative.
- il numero di 14 progressioni per posizioni non apicali è ripartito proporzionalmente agli aventi diritto tra le categorie nel modo seguente:
CATEGORIA B: num. 3 progressioni
CATEGORIA C: num. 6 progressioni
CATEGORIA D: num. 5 progressioni.
- il numero di 11 progressioni per posizioni apicali è ripartito proporzionalmente agli aventi diritto tra le categorie nel modo seguente:

CATEGORIA B: num.6 progressioni
CATEGORIA C: num. 3 progressioni
CATEGORIA D: num. 2 progressioni.

Art. 3. Le parti concordano di destinare le somme etero finanziate (incentivi funzioni tecniche non nel limite, compenso avvocati, compensi privati polizia) come da specifica destinazione di utilizzo.

Art. 4. Le parti concordano di destinare le somme non già utilizzate per gli istituti già definiti dal CCDI per i seguenti incrementi:

- art.12 Condizioni di Lavoro punto A personale esposto a rischio da 1,15 euro al giorno a 3 euro al giorno punto B personale con funzione di agente contabile da 1euro al giorno a 2 euro al giorno e da 1,50 al giorno a 3 euro al giorno; a partire dal 1/9/2022;
- art. 18 Indennità di servizio esterno da 1,50 a 3 euro al giorno dal 1/9/2022;
- art. 20 indennità per il servizio di pronta reperibilità comma 5 viene eliminata la dicitura “ eccedenti i num. 6 turni mensili”, portando così l’indennità a 12 euro per 12 ore di turno per tutti i turni mensili, fermo restando quanto previsto per festività; decorrenza dal 1/9/2022;

Art. 5. Le parti concordano di aumentare le risorse destinate per gli istituti di cui agli art. 13 bis e 18 bis su base annua (specifica responsabilità) da 27.000 euro a 50.000 euro con un incremento di 23.000 euro, dal 1/11/2022 in relazione agli atti predisposti dai singoli Responsabili di Servizio con i seguenti criteri:

- minimo 500 euro
- massimo 2000 euro (per il 2022)
- revisione annuale da parte dei responsabili di servizio

Le parti si impegnano per il 2023 a riconsiderare l’importo per le specifiche responsabilità in relazione al nuovo CCNL e la possibilità di aumentare le indennità per SUR/protezione civile.

Art. 6. Le parti concordano di destinare le somme di 30.000 euro per la copertura degli incentivi tecnici di cui 12.000 massimo per quelli rientranti nel limite del fondo risorse decentrate.

Art. 7. In relazione al contesto economico gravemente affetto dalla crisi energetica e dalla relativa inflazione in atto, le parti concordano di prorogare anche per questo anno le politiche di welfare con riferimento a:

- polizza sanitaria per un importo stimato di 20.000 euro , sulla base della capacità finanziaria dell’ente da riverificarsi nella prossima variazione di bilancio
- sussidio al reddito nella forma di buoni spesa per una cifra complessiva di 70.000 euro (da definire nel dettaglio con la RSU la graduazione rispetto al reddito) tramite un non utilizzo di risorse decentrate di pari importo al fine di garantire comunque il rispetto del limite di spesa dell’ente.

Le somme di parte stabile che residueranno a seguito dei suddetti utilizzi vengono destinate a performance organizzativa ed individuale, a cui sono sommate le economie di parte stabile del fondo dell’anno precedente e le economie del fondo straordinario dell’anno 2021, compreso il premio per maggiorazione premio individuale.

Art. 8. Le parti danno atto che la corresponsione dei premi legati alla performance ed alla maggiorazione del premio individuale avverrà secondo le previsioni

contenute nel vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con Decreto del Presidente num. 89 del 26/06/2020.

Le parti si riservano di valutare gli eventuali effetti migliorativi che potranno derivare dal nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali.